Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 gennaio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 gennaio 1975, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, per deliberare l'abrogazione totale della legge 2 maggio 1974, n. 195 « Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici » (*Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1974, n. 135).

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Trionfale n. 160, presso lo studio legale dell'avv. Vito Quaglietta.

(749)

PARLAMENTO NAZIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 29 gennaio 1975.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1975, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione del 29 gennaio 1975 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati che ha approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi indicati nell'art. 3 della legge predetta per l'anno 1975;

Visto l'art. 2 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 29 gennaio 1975 con la quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi indicati nell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Roma, addì 29 gennaio 1975

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AI PARTITI POLITICI AI SENSI DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195

Gruppo parlamentare	2 %	23 %	75 %	Totale
D.C. (265)	75.000.000	967.289.720	9.464.285.715	10.506.575.435
P.C.I. (175)	75.000.000	967.289.720	6.250.000.000	7.292.289.720
P.S.I. (61)	75.000.000	967.289.720	2.178.571.430	3.220.861.150
M.S.I. D.N. (55)	75.000.000	967.289.720	1.964.285.715	3.006.575.435
P.S.D.I. (29)	75.000.000	967.289.720	1.035.714.285	2.078.004.005
P.L.I. (20)	75.000.000	967.289.720	714.285.715	1.756.575.435
P.R.I. (15)	75.000.000	967.289.720	535.714.285	1.578.004.005
Misto (10) di cui:	75.000.000	—	357.142.855	432.142.855
Sudtiroler Volksspartei (3)	—	96.728.970	—	96.728.970
Union valdôtaine progressiste (1)	—	32.242.990	—	32.242.990
	600.000.000	6.900.000.000	22.500.000.000	30.000.000.000

(726)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1975.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1975, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante contributi dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge stessa;

Vista la deliberazione del 29 gennaio 1975 del consiglio di presidenza del Senato, adottata ai sensi dell'art. 3 della legge predetta, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi per l'anno 1975;

Decreta:

Sono assegnati, sulla base dell'allegato piano di ripartizione, i contributi di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Roma, addì 30 gennaio 1975

Il Presidente: SPAGNOLLI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 15.000 MILIONI AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Numero senatori	Gruppo parlamentare	2 % (art. 3, lettera *a*)	23 % (art. 3, lettera *b*)	75 % (art. 3, lettera *c*)	Totale
136	Democrazia cristiana	37.500.000	476.958.525	4.751.552.794	5.266.011.319
83	Partito comunista italiano	37.500.000	476.958.525	2.899.844.721	3.414.303.246
36	Partito socialista italiano	37.500.000	476.958.525	1.257.763.975	1.772.222.500
26	Movimento sociale italiano - Destra nazionale	37.500.000	476.958.525	908.385.093	1.422.843.618
12	Partito socialista democratico italiano	37.500.000	476.958.525	419.254.659	933.713.184
10	Sinistra indipendente	37.500.000	476.958.525	349.378.882	863.837.407
10	Sinistra indipendente	37.500.000	47.695.854	349.378.882	434.574.736
9	Misto	37.500.000	—	314.440.994	351.940.994
322					
	Rappresentanza parlamentare del Partito repubblicano italiano (5, iscritti al gruppo misto)	—	476.958.525	—	476.958.525
	Componente parlamentare della « Südtiroler Volkspartei » (2, iscritti al gruppo misto)	—	47.695.854	—	47.695.854
	Componente parlamentare eletta nella regione Valle d'Aosta (1, iscritto al gruppo misto)	—	15.898.617	—	15.898.617
		300.000.000	3.450.000.000	11.250.000.000	15.000.000.000

(727)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1974, n. 727.

Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185. (Quinto provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, in base al quale il Governo è, fra l'altro, delegato ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune;

Vista la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;

Visto il regolamento n. 2/71 del Consiglio delle Comunità europee in data 2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;

Visto il regolamento n. 729/70 del Consiglio delle Comunità europee relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento n. 2697/70 della commissione delle Comunità europee relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della sezione garanzia del F.E.O.G.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971, n. 1128;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1972, n. 853;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, con le modificazioni ed integrazioni stabilite con il presente decreto, possono applicarsi al pagamento di tutte le provvidenze finanziarie, quali integrazioni di prezzo, sovvenzioni, aiuti, indennità compensative e premi, disposte dai regolamenti della Comunità economica europea, la cui erogazione sia affidata alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e sia effettuata con le anticipazioni finanziarie della Comunità stessa.

Per le provvidenze per le quali gli atti definitori delle domande presentate dagli interessati sono adottati direttamente dall'A.I.M.A., restano invariate le funzioni di controllo preventivo, su tali atti, dell'ufficio di ragioneria e dell'ufficio della Corte dei conti, di cui all'art. 9 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Art. 2.

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è abrogato.

Le somme dovute dall'A.I.M.A. agli aventi diritto, in attuazione di provvidenze indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 e all'art. 1 del presente decreto, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'art. 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte dell'A.I.M.A. di pagamenti indebiti di tali provvidenze.

I crediti inerenti alle suddette provvidenze non sono cedibili per atto tra vivi.

E' fatta salva l'efficacia degli atti di sequestro, pignoramento e di cessione di credito notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è sostituito dai seguenti altri:

« L'A.I.M.A. comunica rispettivamente e contestualmente agli uffici ed enti incaricati del servizio, per singola provincia, l'avvenuto inoltro all'istituto di credito incaricato dell'emissione e spedizione degli assegni circolari, degli elenchi di cui all'art. 2, secondo comma.

Entro il primo mese sucessivo alla scadenza di ciascun trimestre dell'anno finanziario, gli uffici ed enti suddetti debbono trasmettere alla competente ragioneria regionale dello Stato copia degli elenchi trasmessi all'A.I.M.A., ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, per i quali l'A.I.M.A., nel corso del trimestre, abbia dato la citata comunicazione, corredati degli atti di cui al primo comma del presente articolo, delle domande afferenti ai soggetti indicati in tali elenchi, delle corrispondenti denuncie di coltivazione o denuncie di semina, delle relazioni sui controlli eseguiti e degli atti di determinazione delle rese indicative ».

Art. 4.

Per le esigenze connesse all'applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 e del presente decreto può essere comandato presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa, personale di altre amministrazioni dello Stato nonché di enti pubblici operanti nel settore dell'agricoltura. L'onere del personale comandato è assunto dall'Azienda medesima.

Art. 5.

A decorrere dalle date di applicazione delle decisioni adottate dalla commissione delle Comunità europee il 5 giugno 1974, il 21 giugno 1974 ed il 17 luglio 1974, nel quadro delle azioni di politica congiunturale previste dall'art. 108 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 974/71 si applicano con l'osservanza delle misure integrative previste dalle citate decisioni e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

In relazione alle esigenze di gestione, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, i necessari trasferimenti di fondi da riferire alla dotazione del capitolo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante la corresponsione alle Comunità europee delle somme dovute per « risorse proprie », con applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 7.

Il quinto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, secondo quanto risulta dalle integrazioni apportate con l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1974

LEONE

MORO — COLOMBO — RUMOR — VISENTINI — MARCORA — DONAT-CATTIN — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1974, n. **728.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 728. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Tocco Caudio (Benevento), con atto 27 aprile 1972, n. 63152 di repertorio, a rogito notaio Mario Iannella, del lotto di terreno contraddistinto col n. 50, della estensione di mq 530, sito in località « Coppole » del monte Taburno, da destinare all'installazione di un ponte ripetitore della rete radiotelefonica dell'Arma dei carabinieri.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1974, n. **729.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 729. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 50.000.000, disposto dalla sig.ra Gemma Fragni ved. Sichirollo con testamento pubblico in data 17 febbraio 1970, n. 12 di repertorio atti ultima volontà, a rogito notar Paolo Consolandi in Milano in data 13 luglio 1972 (n. 23038/8352 di repertorio) ed ivi registrato il 14 luglio 1972 al n. A/2-13534-71 M - serie *F.*

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1974, n. **730.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 730. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 4.075.000 di cui L. 1.625.000 per indennità di occupazione, il terreno demaniale sito in Caltanissetta, viale Regina Margherita, dell'estensione di mq 163, iscritto al catasto rustico del comune di Caltanissetta alla partita n. 7218, foglio di mappa n. 122, particella n. 343, sub *b*, occupato a suo tempo dall'Associazione stessa per la costruzione della « Casa del mutilato » di Caltanissetta.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 117

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1974.

Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini e gli aceti, descritti nel supplemento n. 3.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LA SANITÀ

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme per il funzionamento delle stazioni di prova agrarie e speciali, col quale si stabilisce che le stesse stazioni debbono seguire i metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento sud-

detti dovranno, dai laboratori incaricati, essere eseguite con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze e della sanità;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 dell'11 agosto 1958, con il quale sono stati approvati i « Metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini e gli aceti »;

Ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi approvati con il predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Sono approvati i « Metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini e gli aceti », descritti nel fascicolo supplemento n. 3, del quale un originale, debitamente vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la sanità
COLOMBO

(558)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1974.

Modificazioni al metodo per la determinazione nei trigliceridi della percentuale di acido palmitico in posizione 2 mediante lipasi pancreatica, descritto nel supplemento n. 2 ai metodi ufficiali di analisi per gli oli e i grassi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LA SANITÀ

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme per il funzionamento delle stazioni di prova agrarie e speciali, col quale si stabilisce che le stesse stazioni debbono seguire i metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno, dai laboratori incaricati, essere eseguite con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze e della sanità;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144, del 19 giugno 1959, con il quale sono stati approvati i « Metodi ufficiali di analisi per gli oli ed i grassi »;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1972, con il quale è stato approvato il supplemento n. 2 ai metodi ufficiali di analisi per gli oli ed i grassi;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al metodo per la determinazione nei trigliceridi della percentuale di acido palmitico in posizione 2 mediante lipasi pancreatica, al fine di renderlo più rispondente, nei risultati, alle finalità che si intendono perseguire;

Decreta:

Il periodo finale « Il prodotto analizzato deve ritenersi aggiunto di olio esterificato quando la percentuale di acido palmitico riscontrata nella posizione 2 dei trigliceridi è:

per gli oli di oliva vergini, per gli oli lampanti, per l'olio d'oliva rettificato e per le relative miscele, superiore al 2 per cento;

per l'olio di sansa grezzo o rettificato, superiore al 3 per cento;

per gli oli di sansa e di oliva, superiore al 2,70 per cento »,

del metodo « Determinazione nei trigliceridi nella percentuale di acido palmitico in posizione 2 mediante lipasi pancreatica », pubblicato nel supplemento n. 2 ai metodi ufficiali per gli oli ed i grassi, è sostituito dal seguente:

« Gli oli di oliva vergini, gli oli di oliva rettificati, gli oli di sansa rettificati e tutti gli altri tipi di oli di oliva previsti dalla legge devono ritenersi aggiunti di olio esterificato, qualora la percentuale di acido palmitico riscontrata in posizione 2 del trigliceride è superiore al 2 per cento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la sanità
COLOMBO

(557)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1974.

Istituzione della direzione provinciale del Tesoro di Oristano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 306, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 5 agosto 1974, concernente l'istituzione della provincia di Oristano;

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, e successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, riguardante l'emissione meccanografica dei titoli di spesa per il pagamento delle pensioni, degli stipendi e degli altri assegni fissi dei dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, in virtù del quale, fra l'altro, è data facoltà al Ministro per il tesoro di stabilire la circoscrizione territoriale dei centri meccanografici;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, nella provincia di Oristano, con sede nel capoluogo, la direzione provinciale del Tesoro, la quale entra in funzione dal 1° gennaio 1975, con l'attribuzione, nell'ambito della provincia, di tutte le competenze che in atto sono disimpegnate dalle direzioni provinciali del Tesoro di Cagliari e di Nuoro.

La circoscrizione territoriale del centro meccanografico avente sede presso la direzione provinciale del Tesoro di Roma è estesa alla predetta direzione provinciale del Tesoro di Oristano.

Art. 2.

Le spese relative al funzionamento della direzione provinciale del Tesoro di Oristano sono a carico del bilancio passivo del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio degli annunzi legali, nell'albo della regione Sardegna, nell'albo delle province di Cagliari, di Nuoro e di Oristano, nonchè negli albi dei comuni appartenenti alla provincia di Oristano.

Roma, addì 14 dicembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1975
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 133

(660)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Viterbo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	6.514
Salariati fissi:		
comuni	»	4.609
qualificati	»	5.173
specializzati	»	5.823

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(374)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1975.

Sospensiva del prezzario dei prodotti galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto 11 luglio 1974 con il quale è stata approvata la tariffa nazionale di vendita dei galenici preconfezionati secondo il formulario nazionale di cui al III volume della VIII edizione della farmacopea ufficiale, approvato con decreto ministeriale 1° marzo 1973;

Viste le ordinanze del tribunale amministrativo regionale del Lazio numeri 99, 100, 101 e 102 del 27 novembre 1974 con le quali, a seguito di ricorsi, è stata sospesa l'efficacia del predetto decreto ministeriale 11 luglio 1974;

Ritenuto che, in conseguenza di tali ordinanze, è venuto a mancare uno dei requisiti che, ai sensi della lettera *m*) delle norme generali ed avvertenze premesse al citato formulario, è indispensabile per la vendita dei galenici preconfezionati;

Considerato che, in relazione alla revisione in atto del formulario e della conseguente disciplina dei prezzi, è necessario, pertanto, assicurare la distribuzione dei galenici preconfezionati per motivi di pubblico interesse connessi all'assistenza sanitaria;

Decreta:

E' sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 1° marzo 1973, limitatamente all'entrata in vigore delle norme di cui al III volume della farmacopea ufficiale VIII edizione.

Fino al 30 giugno 1975 la produzione e la distribuzione dei galenici preconfezionati resta disciplinata dalle preesistenti norme.

Roma, addì 2 gennaio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(284)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1975.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Corigliano Calabro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Washington D.C., ambasciata d'Italia, addì 15 gennaio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(671)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Aosta ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 8.205

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.672
qualificati . . . . » 7.923
specializzati . . . . » 8.773

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(611)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Belluno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.452

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.505
qualificati . . . . » 6.169
specializzati . . . . » 6.833

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(612)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Cosenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.767

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.022
qualificati . . . . » 5.626
specializzati . . . . » 6.230

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(616)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Lecce ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.909

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.094
qualificati . . . . » 6.826
specializzati . . . . » 7.643

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(617)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Mantova ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.092

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.397
qualificati . . . . » 6.104
specializzati . . . . » 6.921

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(618)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Palermo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.548

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.804
qualificati . . . . » 5.310
specializzati . . . . » 5.900

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(619)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Ragusa ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.433

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.489
qualificati . . . . » 6.163
specializzati . . . . » 6.820

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(620)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Sassari ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.569

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.598
qualificati . . . . » 6.249
specializzati . . . . » 6.837

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(621)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di La Spezia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.906

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.801
qualificati . . . . » 5.383
specializzati . . . . » 5.966

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(622)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Teramo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.813

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.607
qualificati . . . . » 6.230
specializzati . . . . » 6.853

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(623)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Vicenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.679

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.874
qualificati . . . . » 6.262
specializzati . . . . » 6.922

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(624)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Brindisi ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	7.357
Salariati fissi:		
comuni	»	5.618
qualificati	»	6.151
specializzati	»	6.745

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(613)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Caserta ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	6.756
Salariati fissi:		
comuni	»	4.831
qualificati	»	5.530
specializzati	»	5.894

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(614)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Catania ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	7.313
Salariati fissi:		
comuni	»	5.707
qualificati	»	6.338
specializzati	»	6.957

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(615)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Intervento permanente nel mercato delle carni bovine mediante acquisti diretti di prodotto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, che nel quadro della organizzazione comune dei mercati delle carni bovine prevede, all'art. 6, paragrafo 1, l'intervento permanente da attuare la campagna di commercializzazione indipendentemente dall'andamento generale di mercato in aggiunta alle altre misure di intervento;

Visti i regolamenti (CEE) del 15 maggio 1973, n. 1302/73 e del 13 luglio 1973, n. 1896/73, e successive modifiche ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle norme generali e alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel particolare settore;

Visto il regolamento (CEE) n. 2958/73 del 31 ottobre 1973, e successive modificazioni e integrazioni, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 4 e 26 aprile 1974, con le quali è disposto l'intervento permanente, mediante acquisto diretto di carni bovine provenienti da vitelloni di I e II qualità e da vacche di I e II qualità per la campagna di commercializzazione 1974-75, con affidamento, rispettivamente, all'Associazione italiana allevatori, via Tomassetti, 9, Roma e all'Ente nazionale per le tre Venezie, santa Croce 957, Venezia, del compimento delle operazioni esecutive dell'intervento stesso nonchè la deliberazione A.I.M.A. 23 luglio 1974 con la quale sono stati fissati i prezzi d'acquisto a decorrere dal 22 luglio 1974;

Viste le convenzioni in data 8 e 27 aprile 1974, approvate con decreti del presidente dell'Azienda n. 1397 dell'11 aprile 1974 e n. 2028 del 18 maggio 1974, con le quali sono regolati i rapporti di affidamento del servizio di intervento fra l'A.I.M.A. e gli enti anzidetti;

Visto il regolamento (CEE) n. 2518/74 del 4 ottobre 1974 che definisce le misure da adottare con decorrenza 7 ottobre 1974 in seguito all'aumento generale dei prezzi nel settore agricolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 2670/74 del 21 ottobre 1974 in base al quale, a far data dal 28 ottobre 1974, prende effetto, il nuovo tasso rappresentativo della lira italiana di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 2958/73 del 31 ottobre 1973;

Nell'adunanza del 3 gennaio 1975;

Ha deliberato:

1) Con decorrenza 7 ottobre 1974, i prezzi di acquisto dovuti per il conferimento di carni bovine all'intervento permanente della campagna 1974-75, sono stabiliti da commissione di valutazione secondo i seguenti rapporti in base ad attribuzione di punteggio espresso in trentesimi di punto:

CLASSE DI QUALITA'	Punteggio espresso in trentesimi	VITELLONI			VACCHE		
		Quarti compensati L/q.le	Quarti anteriori L/q.le	Quarti posteriori L/q.le	Quarti compensati L/q.le	Quarti anteriori L/q.le	Quarti posteriori L/q.le
I	29-30	179.567,38	131.000,35	223.000,00	143.000,13	104.000,24	177.000,17
	28-27	176.283,68	128.500,03	218.499,99	138.999,94	101.000,10	171.999,93
	26-25	172.999,98	125.999,70	213.999,97	134.999,74	97.999,95	166.999,69
II	24-23	168.999,79	122.999,96	209.999,77	120.000,21	98.000,26	149.000,42
	22-21	165.499,82	120.500,04	205.499,76	116.000,02	85.000,12	144.000,18
	20-19	161.999,85	118.000,12	200.999,74	111.999,83	81.999,97	138.999,93

2) Con decorrenza 28 ottobre 1974, i prezzi di acquisto dovuti per il conferimento di carni bovine all'intervento permanente della campagna 1974-75 sono stabiliti da commissione di valutazione secondo i seguenti rapporti in base ad attribuzioni di punteggio espresso in trentesimi di punto:

CLASSE DI QUALITA'	Punteggio espresso in trentesimi	VITELLONI			VACCHE		
		Quarti compensati L/q.le	Quarti anteriori L/q.le	Quarti posteriori L/q.le	Quarti compensati L/q.le	Quarti anteriori L/q.le	Quarti posteriori L/q.le
I	29-30	186.741,10	136.233,81	231.908,86	148.712,99	108.155,05	184.071,34
	28-27	183.326,22	133.633,60	227.229,07	144.552,98	105.035,05	178.871,34
	26-25	179.911,34	131.033,39	222.549,27	140.392,98	101.915,05	173.671,33
II	24-23	175.751,33	127.913,81	218.389,27	124.794,22	91.515,87	154.952,99
	22-21	172.111,54	125.314,02	213.709,48	120.634,22	88.396,87	149.752,99
	20-19	168.471,75	122.714,22	209.029,68	116.474,22	85.275,87	144.552.90

3) Le tabelle dei prezzi di acquisto delle carni di cui ai punti 1) e 2) integrano e modificano le precedenti deliberazioni del consiglio di amministrazione 4 e 26 aprile 1974 e 23 luglio 1974, ferme restando tutte le altre condizioni e modalità previste nelle deliberazioni stesse.

Roma, addì 3 gennaio 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(642)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Carpegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Carpegna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.718.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(432/M)

Autorizzazione al comune di Casteldelci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Casteldelci (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.348.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(433/M)

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Fermignano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.697.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(434/M)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Fratte Rosa (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(435/M)

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Isola del Piano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.793.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(436/M)

Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Lunano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.968.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(437/M)

Autorizzazione al comune di Maiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Maiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.038.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(438/M)

Autorizzazione al comune di Mercatino Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Mercatino Conca (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.487.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(439/M)

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Mombaroccio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.256.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(440/M)

Autorizzazione al comune di Montale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Montale (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 188.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(441/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di San Pietro in Lama (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.542.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(442/M)

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.981.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(443/M)

Autorizzazione al comune di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Sinopoli (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.111.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(444/M)

Autorizzazione al comune di San Mango d'Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di San Mango d'Aquino (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.837.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(445/M)

Autorizzazione al comune di Oriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Oriolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(446/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.597.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(447/M)

Autorizzazione al comune di Camini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Camini (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.392.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(448/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(449/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di San Giorgio Ionico (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 269.128.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(450/M)

Autorizzazione al comune di Spinete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Spinete (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.559.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(451/M)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Bucine (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.077.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(452/M)

Autorizzazione al comune di Cefalà Diana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1975, il comune di Cefalà Diana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(418/M)

Autorizzazione al comune di Guardavalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Guardavalle (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(454/M)

Autorizzazione al comune di Poggiardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Poggiardo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.043.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(455/M)

Autorizzazione al comune di Cardeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Cardeto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.354.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(456/M)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Platì (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.956.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(457/M)

Autorizzazione al comune di Longobucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Longobucco (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.575.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(458/M)

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Aliminusa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(459/M)

Autorizzazione al comune di Zola Predosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Zola Predosa (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(460/M)

Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Massa Martana (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.841.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(461/M)

Autorizzazione al comune di Montecopiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Montecopiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.825.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(462/M)

Autorizzazione al comune di San Dorligo della Valle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di San Dorligo della Valle (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(463/M)

Autorizzazione al comune di Palazzo Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Palazzo Adriano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(464/M)

Autorizzazione al comune di Pollina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Pollina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(465/M)

Autorizzazione al comune di San Cipirello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di San Cipirello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(466/M)

Autorizzazione al comune di Sciara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Sciara (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(467/M)

Autorizzazione al comune di Valledolmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Valledolmo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(468/M)

Autorizzazione al comune di Perfugas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Perfugas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(469/M)

Autorizzazione al comune di Lercara Friddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Lercara Friddi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(470/M)

Autorizzazione al comune di Rizziconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Rizziconi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 304.349.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(471/M)

Autorizzazione al comune di Lascari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Lascari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(472/M)

Autorizzazione al comune di Gangi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Gangi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(473/M)

Autorizzazione al comune di Collesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Collesano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(474/M)

Autorizzazione al comune di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Cinisi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(475/M)

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1975, il comune di Borgo Pace (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(476/M)

Autorizzazione al comune di Trabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1975, il comune di Trabia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(477/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 28 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	633,60	633,60	633,80	633,60	633,40	634,10	634 —	633,60	634,10	634 —
Dollaro canadese	636,30	636,30	637,50	636,30	636,61	636,70	636,40	636,30	636,80	636,80
Franco svizzero	260,50	260,50	261 —	260,50	259,85	260,50	260,60	260,50	260,60	260,55
Corona danese	115,43	115,43	115,70	115,43	115,75	115,40	115,56	115,43	115,43	115,40
Corona norvegese	128,15	128,15	128,50	128,15	128,50	128,10	128,45	128,15	128,15	128,10
Corona svedese	160,75	160,75	160,70	160,75	160,50	160,70	160,78	160,75	160,75	160,70
Fiorino olandese	264,35	264,35	264,50	264,35	264,19	264,75	264,40	264,35	264,75	264,70
Franco belga	18,38	18,38	18,42	18,38	18,402	18,35	18,39	18,38	18,38	18,35
Franco francese	148,75	148,75	148,80	148,75	148,59	148,80	148,88	148,75	148,85	148,85
Lira sterlina	1518,50	1518,50	1520 —	1518,50	1519,85	1519,60	1520 —	1518,50	1519,50	1519,50
Marco germanico	276,19	276,19	276,70	276,19	275,81	276,25	276,24	276,19	276,29	276,25
Scellino austriaco	38,80	38,80	38,83	38,80	38,75	38,80	38,8125	38,80	38,80	38,75
Escudo portoghese	26,54	26,54	26,38	26,54	26,42	26,50	26,46	26,54	26,54	26,50
Peseta spagnola	11,3260	11,3260	11,33	11,3260	11,402	11,32	11,3350	11,3260	11,32	11,32
Yen giapponese	2,1350	2,1350	2,13	2,1350	2,153	2,13	2,1335	2,1350	2,13	2,13

Media dei titoli del 28 gennaio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,15
Redimibile 3,50 % 1934	99,95
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,85
» 5 % (Ricostruzione)	92,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,70
» 5 % (Città di Trieste)	87,625
» 5 % (Beni esteri)	85,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,225
» 5,50 % » » 1968-83	80,375
» 5,50 % » » 1969-84	81,125
» 6 % » » 1970-85	84,70
» 6 % » » 1971-86	84,30
» 6 % » » 1972-87	82,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,15
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,55
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,30
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,35
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,875
» poliennali 7 % 1978	96,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 gennaio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	634,05
Dollaro canadese	636,60
Franco svizzero	260,60
Corona danese	115,495
Corona norvegese	128,30
Corona svedese	160,765
Fiorino olandese	264,375
Franco belga	18,385
Franco francese	148,865
Lira sterlina	1519,75
Marco germanico	276,265
Scellino austriaco	38,806
Escudo portoghese	26,50
Peseta spagnola	11,33
Yen giapponese	2,134

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di storia delle dottrine politiche presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma è vacante la seconda cattedra di storia delle dottrine politiche alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(674)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1974, registro n. 14 Trasporti, foglio n. 56, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario in data 25 luglio 1972 prodotto dalla S.p.a. Autolinee Reni di Ancona e dalla S.n.c. Autolinee V. Perogio e C. di Macerata, proposto per l'annullamento del provvedimento della direzione compartimentale trasporti in concessione, regione Marche di Ancona, di accoglimento della domanda della S.r.l. Autolinee Bucci di Osimo, per l'istradamento, via Osimo Stazione, della corsa feriale in partenza da Ancona alle ore 7 dell'autolinea Osimo-Ancona.

(582)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Corigliano Calabro.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 15 gennaio 1975, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. De Rose Francesco, nato a Napoli il 28 gennaio 1917, è nominato commissario straordinario ed i signori avvocato Aldo Aloe, nato a Messina il 26 marzo 1925, dott. Mario Gimigliano, nato a Petrizzi (Catanzaro) l'8 settembre 1934 e avv. Domenico Le Pera, nato ad Aprigliano (Cosenza) il 1° febbraio 1930, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1975

p. *Il Governatore*: BAFFI

(672)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e l'istituzione, tra l'altro, del ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui al grado VIII;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle carriere speciali e l'istituzione, tra l'altro, del ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato dal 1° luglio 1972 di cui alla tabella VI;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 421, concernente l'unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui alla tabella *A*;

Considerato che, ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972, occorre lasciare indisponibili nel ruolo suddetto complessivamente trecentottantuno unità alla data del 30 giugno 1974;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata ad indire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a cento posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Considerato che alla data del presente decreto sono disponibili nel predetto ruolo novantacinque posti;

Ravvisata la necessità di bandire, per esigenze di servizio, due distinti concorsi, di cui uno, a quarantacinque posti, per le ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna e l'altro, a cinquanta posti, per tutte le sedi delle ragionerie provinciali dello Stato;

Tenuti presenti gli accantonamenti dei posti previsti dallo art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati;

Tenuto conto, inoltre, degli accantonamenti previsti dallo art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero di candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Un terzo dei posti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentaduesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopraindicati, dopo scaduto il termine stabilito dal presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo presso le sedi di: Roma, Torino, Milano, Venezia, Bari, Palermo e Cagliari.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le suddette prove, data e locali che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La data delle prove scritte nonchè l'ubicazione dei locali sarà anche portata a conoscenza degli aspiranti per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Ai candidati esclusi dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 7.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dello art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con il trattamento economico previsto dal decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.176.000 corrispondente al parametro 160), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1974

p. *Il Ministro*: PUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 263

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze;
elementi di diritto costituzionale e amministrativo.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale e applicata e di contabilità di Stato;
ordinamento e attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi provinciali.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

p. *Il Ministro*: PUCCI

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (4) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . di . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da alro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) il sottoscritto chiede di sostenere le prove scritte presso la sede di . . . . (Roma o Torino o Milano o Venezia o Bari o Palermo o Cagliari);

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede.

Data . . . .

Firma (6) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni con la indicazione del numero del codice di avviameno postale . . . . telefono . . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(553)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a diciannove posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera, e con la qualifica di coadiutore dattilografo, delle altre amministrazioni dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 4 ai numeri 7, 8, 9 del Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali in data 26 novembre 1974 pubblica il decreto ministeriale 11 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1974, registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 289, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per titoli, a diciannove posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera, e con qualifica di coadiutore dattilografo, delle altre amministrazioni dello Stato, bandito con decreto ministeriale 24 ottobre 1972.

(519)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore dattilografo in prova, con attribuzione del parametro 183, nel ruolo della carriera esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 4 ai numeri 7, 8, 9 del Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali in data 26 novembre 1974 pubblica il decreto ministeriale 12 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1974, registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 328, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore dattilografo in prova, con attribuzione del parametro 183, nel ruolo della carriera esecutiva, bandito con decreto ministeriale 12 maggio 1972.

(520)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria, riservato al personale di ruolo del Ministero.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 4 ai numeri 7, 8, 9 del Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali in data 26 novembre 1974 pubblica il decreto ministeriale 6 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1974, registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 329, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, riservato al personale di ruolo del Ministero delle partecipazioni statali, bandito con decreto ministeriale 14 settembre 1972.

(521)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di coadiutore principale in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 4 ai numeri 7, 8, 9 del Bollettino ufficiale del Ministero della partecipazioni statali in data 26 novembre 1974 pubblica il decreto ministeriale 15 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1974, registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 353, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, ad un posto di coadiutore principale in prova nel ruolo della carriera esecutiva, bandito con decreto ministeriale 4 dicembre 1973.

(522)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 252 prot. n. 4672 in data 11 giugno 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1970, bandito con decreto n. 2757 prot. n. 4026 in data 3 giugno 1971;

Visto il proprio decreto n. 253 prot. n. 4672 in data 11 giugno 1974 con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso medesimo;

Considerato che la vincitrice della condotta ostetrica unica del comune di Pieve di Cento, ostetrica Benfenati Maria, ha rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione di detta condotta alle candidate idonee che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione;

Visto che l'ostetrica Bartolini Lucia ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La condotta ostetrica unica del comune di Pieve di Cento è assegnata alla ostetrica Bartolini Lucia.

Bologna, addì 28 agosto 1974

p. *Il medico provinciale:* MACCOLINI

(489)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1974, n. **36.**

Nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 17 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la presentazione delle domande di cui al primo e secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, è fissato un nuovo termine che scadrà il 31 dicembre 1974.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 dicembre 1974

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1974, n. **37.**

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1973-74.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 17 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande del Piemonte, determinata per il biennio 1973-74, a sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n 2651, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 1976.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 dicembre 1974

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1974, n. **38.**

Assistenza ai lavoratori dell'industria affetti da tumori professionali o loro superstiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 17 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale del Piemonte eroga un sussidio annuo vitalizio ai lavoratori dell'industria, affetti da tumori professionali contratti nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni indicate nell'allegato n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con le limitazioni di cui al successivo art. 3.

Il sussidio è corrisposto a coloro che, residenti in Piemonte, od ivi abbiano svolto attività lavorativa, non percepiscono la rendita prevista dalle leggi dello Stato a causa del trascorso periodo massimo di indennizzabilità della cessazione del lavoro.

L'importo del sussidio è stabilito in misura uguale alla rendita prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ed è calcolato in base alle seguenti retribuzioni:

minimale . . L. 940.000 annue
massimale . . » 1.740.000 annue

Art. 2.

Se la malattia di cui all'art. 1 ha per conseguenza la morte del lavoratore, l'amministrazione regionale eroga un sussidio a favore dei superstiti.

A favore dei superstiti è, inoltre, corrisposto un assegno una volta tanto.

Il sussidio e l'assegno di cui sopra, sono corrisposti nei casi e negli importi previsti dall'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 3.

I benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1974.

Gli stessi sono ridotti dall'importo corrispondente a quello eventualmente percepito dai lavoratori o loro superstiti che fruiscono dell'indennità di infortunio e di malattia professionale per altra causa.

I benefici stessi saranno concessi sin tanto che, con legge statale, alle categorie indicate nei precedenti articoli 1 e 2 non saranno concesse indennità o rendite, comunque denominate, in misura pari o superiore al sussidio regionale.

La concessione è altresì subordinata alla circostanza che i beneficiari non godano di un reddito imponibile superiore a lire 2.000.000 annue.

Art. 4.

Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, gli accertamenti diagnostici ed ambientali sulle condizioni morbose contemplate nella presente legge sono di competenza della amministrazione regionale, in stretta collaborazione con le unità di base. L'amministrazione regionale, per l'esecuzione degli accertamenti, può disporre il ricovero in una clinica, ospedale od altro luogo di cura.

Art. 5.

Le domande con la relativa documentazione probatoria, tra cui una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante la reiezione della concessione della rendita per trascorso periodo massimo di indennizzabilità, per ottenere i sussidi previsti dalla presente legge, devono essere presentate all'amministrazione regionale, che provvederà alla loro istruttoria e definizione in collaborazione con le unità di base. Qualora si accertino responsabilità di terzi nella determinazione della causa dell'affezione tumorale, l'amministrazione regionale esercita l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili in base alla legislazione vigente.

Art. 6.

Agli effetti della presente legge, per tumori professionali si intendono tutte le manifestazioni neoplastiche maligne dovute alle cause elencate nell'allegato n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, alle voci 4, 5, 9, 21, 23, 25, 34 e 35.

Art. 7.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 80 milioni per l'anno 1974 e di 160 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977.

All'onere di 80 milioni per l'anno 1974 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 467, con la denominazione « Assistenza ai lavoratori della industria affetti da tumori professionali, od ai loro superstiti » e con lo stanziamento di 80 milioni.

Al maggior onere di 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977 si farà fronte con una quota di pari ammontare, della disponibilità residua, di lire 1.060 milioni, derivante dalla cessazione, a partire dal 1975, dell'onere di cui al cap. 1220 del bilancio 1974 ed iscrivendo, nello stato di previsione della spesa dei corrispondenti bilanci, il cap. 467, con la denominazione indicata nel secondo comma e con lo stanziamento di 160 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 dicembre 1974

OBERTO TARENA

(125)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750300)